



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Provveditorato Interregionale per le Opere  
Pubbliche Veneto - Trentino Alto Adige -  
Friuli Venezia Giulia

Capitaneria di porto - Guardia Costiera  
Venezia

**ORDINANZA CONGIUNTA**

I sottoscritti Contrammiraglio (CP) Filippo MARINI, Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia, e Dott. Ing. Tommaso COLABUFO, Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia,

**VISTA:** la richiesta assunta a protocollo n.24967, in data 07/09/2023, con cui la Lega Navale Italiana – Sezione di Venezia, ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione nei canali marittimi e lagunari di Venezia in occasione della veleggiata denominata "Giroloido 2023", in programma sabato 23 settembre 2023;

**RITENUTO:** necessario adottare una specifica regolamentazione della navigazione negli specchi acquei lagunari interessati dalla manifestazione di che trattasi ai fini della sicurezza della navigazione, garantendo, comunque, dei corridoi navigabili per i mezzi di soccorso e del servizio pubblico di linea;

**VISTO:** il "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia", approvato con la propria Ordinanza n.10/2023 in data 09/03/2023 e ss.mm./ii. della Capitaneria di porto di Venezia;

**VISTO:** il "Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta" della Città Metropolitana di Venezia;

**VISTO:** i l D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm./ii. – Codice della Nautica da Diporto;

**VISTE:** le norme relative alla Laguna di Venezia di cui alla Legge 5 marzo 1963, n. 366;

**VISTI:** gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

**VISTA:** la Legge 5 maggio 1907 n. 257, modificata dalla Legge 13 luglio 1911 n. 774, e dai RR.DD. 31 dicembre 1922 n. 1809, 12 dicembre 1923 n. 2846 e 31 dicembre 1923 n. 3228;

**RENDONO NOTO**

che sabato **23 settembre 2023**, con partenza in mare alle ore 11:00 circa dal punto di coordinate (WGS84) Lat. 41° 21' 42" N – Long. 12° 23' 17" E, transito alla **Bocca di porto di Malamocco, Canale Rocchetta, Canale di Malamocco** e arrivo alle ore 13:30 circa davanti all'abitato di Malamocco, si svolgerà una veleggiata denominata "Giroloido 2023", con la partecipazione di circa n.15 (quindici) imbarcazioni;

**ORDINANO**

**Articolo 1**

*(Disciplina della navigazione)*

che nel periodo di cui al “rendono noto”, le unità in transito lungo i canali marittimi e lagunari interessati dal passaggio delle imbarcazioni partecipanti alla manifestazione velica in questione, prestino la massima attenzione, procedendo alla minima velocità di governo ed adottando ogni utile accorgimento per prevenire ed evitare potenziali situazioni di pericolo.

Durante il transito nei canali lagunari marittimi, le imbarcazioni a vela partecipanti alla manifestazione in questione, non dovranno in alcun modo intralciare la rotta alle navi in entrata/uscita dalla Bocca di porto di Malamocco e a quelle del servizio pubblico di linea in arrivo/partenza dall'imbarcadero A.C.T.V. degli Alberoni.

**Articolo 2**

*(Prescrizioni per il Responsabile dell'organizzazione)*

Il Responsabile dell'organizzazione dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- prima dell'inizio della manifestazione dovrà contattare telefonicamente la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (0412405745), comunicando il numero effettivo di imbarcazioni partecipanti alla stessa;
- prima di transitare alla Bocca di porto di Malamocco, coordinarsi con il funzionario della Società A.C.T.V. al fine di evitare interferenze con il ferry boat per il collegamento Alberoni-Isola di Pellestrina;
- al termine della veleggiata dovrà provvedere alla rimozione delle eventuali boe e di ogni altro segnalamento installato per lo svolgimento della manifestazione.

**Articolo 3**

*(Disposizioni finali e sanzionatorie)*

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n. 171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie illecita.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del sito web della Capitaneria di porto - Guardia Costiera Venezia: [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL PROVVEDITORE INTERREGIONALE PER LE OO. PP. DEL VENETO – TRENTINO A. A. – FRIULI V. G.	IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DI CIRCONDARIO MARITTIMO DI VENEZIA
Dott. Ing. Tommaso COLABUFO	Contrammiraglio (CP) Filippo MARINI

**PERCORSO VELEGGIATA "GIROLIDO 2023" – SABATO 23 SETTEMBRE 2023**

